

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 08 aprile 2024

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 931 del 2 aprile 2024

Disposizioni urgenti utili a garantire il completamento della ricostruzione privata di civili abitazioni ed edifici equivalenti - deroghe straordinarie di termini

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n. 213 (art. 1, c. 408).

Richiamate le precedenti ordinanze Commissariali:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*»;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*»;
- 24 marzo 2017, n. 301 «*Istanze di contributo contenenti interventi per il ripristino di immobili di civile abitazione presentate, entro i termini prescritti del 31 dicembre 2014, a valere sull'ordinanza commissariale n.13 - Presa d'Atto delle Manifestazioni di Interesse presentate e ammissione alla fase istruttoria*»;
- 29 giugno 2018, n. 400 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Secondo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad esclusivo uso abitativo - abitazioni principali - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ED E3)*»;

- 10 dicembre 2018, n. 449 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - Anche con miglioramento sismico - O la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - Abitazioni non principali ed immobili pluriunità - Che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuato con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ED E3)*»;

e le loro successive modifiche ed integrazioni.

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in particolare l'articolo 10, dove al comma 11 decies, sono apportate modificazioni al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (cd. decreto Ucraina), che prevedono - tra l'altro -:

- l'estensione a due anni della possibile proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori, relativa a Permessi di Costruire rilasciati o formati e Scia presentate fino al 31 dicembre 2023;
- la proroga alle stesse condizioni delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro il 31 dicembre 2023.

Considerato che i Comuni di Moglia e di Suzzara hanno segnalato la criticità di alcuni interventi di ricostruzione che avrebbero necessitato di una proroga suppletiva per poter concludere positivamente l'attività di ricostruzione.

Rilevato che:

- il biennio 2020-2021 è stato caratterizzato dagli eventi pandemici e da quanto necessario per il contenimento del contagio, che, nel settore edile, ha comportato il fermo dei cantieri e rallentamenti generali nell'approvvigionamento e nella produzione dei materiali da opera;
- il mercato delle costruzioni è stato successivamente caratterizzato sia da una crisi profonda di disponibilità delle materie prime e dei prodotti da costruzione, nonché dalla carenza di imprese, professionisti e manodopera per effetto della smisurata domanda connessa alla misura del c.d. superbonus 110%.

Considerato che, a tutt'oggi:

- persiste un significativo rallentamento nella disponibilità e reperimento delle materie prime, che continua a provocare aumenti di alcuni materiali e prodotti da costruzione, situazione particolarmente aggravatasi anche a seguito della crisi politica internazionale conseguente ai conflitti russo-ucraino e nella striscia di Gaza in corso;
- vi è un rilevante rallentamento nell'avanzamento dei cantieri, per cause non imputabili esclusivamente ai beneficiari, quali, a titolo esemplificativo, contenziosi, rinunce all'esecuzione degli interventi da parte delle imprese affidatarie, decesso dei beneficiari e conseguente apertura della successione ereditaria, ed altri.

Rilevato che un'eventuale scadenza dei titoli abilitativi e delle relative concessioni di contributi in fase avanzata di realizzazione delle opere, comporterebbe la decadenza dei contributi stessi con restituzione delle somme già versate ai beneficiari e - quasi certamente - l'avvio di contenziosi, evitabili con una proroga anche limitata.

Udito il parere del Comitato Tecnico Scientifico Sisma 2012, che, nella seduta del 1° febbraio 2024, pur manifestando perplessità circa l'adozione di proroghe straordinarie a così poco tempo dalla scadenza dello Stato di Emergenza, si è espresso consigliando agli Organi decisori di adottare - nel caso - esclusivamente proroghe per quelle pratiche - già avviate - che siano effettivamente nella condizione di potersi chiudere nei nuovi termini eventualmente concessi.

Viste le richieste giunte in tal senso da parte dei Sindaci nei cui territori tali situazioni appaiono più diffuse, oggetto peraltro di analisi in seno al Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci nella seduta del 22 febbraio 2024, il quale si è espresso favorevolmente per la concessione di proroghe per i casi che ne necessitano, in analogia con quanto già fatto nella Regione Emilia-Romagna.

Preso atto del fatto che, effettivamente, il combinato disposto di diverse recenti ordinanze adottate dall'omologo Commissario delegato alla ricostruzione per la Regione Emilia-Romagna

ed in particolare l'ordinanza 11 ottobre 2023, n.14, consentono possibili proroghe straordinarie al fine di concludere gli interventi finanziati e per limitare il possibile contenzioso.

Dato atto del fatto che anche il costante monitoraggio effettuato dalla *Struttura Commissariale* conferma, pur in un contesto di generale progressiva attuazione degli interventi, un significativo numero di concessioni, anche datate, cui non ha fatto seguito il deposito di alcuno Stato Avanzamento Lavori.

Ritenuto, conseguentemente, necessario introdurre misure straordinarie ed urgenti, utili a garantire il completamento della ricostruzione privata delle civili abitazioni e degli edifici ad esse equiparabili, anche con la finalità di ridurre il possibile futuro contenzioso, mediante l'adozione di disposizioni straordinarie utili a consentire il completamento degli interventi finanziati.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I beneficiari di istanze di contributo per la ricostruzione di immobili di civile abitazione ed assimilabili (cd. istanze RCR), presentate ai sensi delle ordinanze commissariali nn.15, 16, 301, 400 e 449, che risultino finanziate alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere una proroga straordinaria per la conclusione dei lavori, in deroga ai rispettivi articoli 7 delle ordinanze nn.15 e 16 e loro s.m.i..

2. La richiesta di proroga straordinaria, di cui al precedente comma 1, può essere richiesta anche qualora non sia ancora stato depositato l'avvio dei lavori, a condizione che il titolo abilitativo sia in corso di validità e non risulti ancora scaduto.

3. La presente ordinanza non si applica agli interventi in corso, che siano già stati destinatari di una proroga ai sensi dei rispettivi articoli 7 delle ordinanze nn.15 e 16 e loro s.m.i., per i quali detta proroga non sia ancora scaduta e scada oltre i termini di proroga straordinari concedibili con il presente atto.

4. La presente ordinanza non si applica, altresì, agli interventi il cui contributo sia già decaduto per il mancato rispetto dei termini di conclusione dell'intervento (Ordinanza Sindacale di revoca per decadenza già emessa) ovvero il cui titolo abilitativo risulti scaduto.

5. Le proroghe di cui alla presente ordinanza non possono in alcun caso determinare l'aumento del contributo concesso.

6. La presente ordinanza si applica anche agli interventi finanziati a valere sulle ordinanze nn. 301, 400 e 449, in quanto pienamente compatibili.

Articolo 2

Interventi che non presentino nessuno Stato di Avanzamento Lavori

1. In deroga a quanto previsto dai rispettivi articoli 7 delle citate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., qualora siano rispettati i requisiti di cui al precedente articolo 1 e previa motivata richiesta scritta del beneficiario, da redigersi nei tempi e nei modi indicati al successivo articolo 4, è concessa una proroga straordinaria della data di conclusione dei lavori di ulteriori 12 mesi, decorrenti dalla data di richiesta di detta proroga.

2. Una volta depositata la richiesta di proroga straordinaria di cui al precedente punto 1., il beneficiario richiedente, a pena di decadenza dal contributo, è tenuto a depositare almeno uno stato di avanzamento lavori entro i successivi 6 mesi.

3. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i nuovi termini autorizzati ai sensi del presente articolo, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni.

Articolo 3

Interventi che presentino Stati di Avanzamento Lavori già depositati

1. In deroga a quanto previsto dai rispettivi articoli 7 delle citate ordinanze commissariali nn. 15 e 16 e loro s.m.i., qualora siano rispettati i requisiti di cui al precedente articolo 1 e previa

motivata richiesta scritta del beneficiario, da redigersi nei tempi e nei modi indicati al successivo articolo 4, è concessa una proroga straordinaria della data di conclusione dei lavori degli interventi già avviati e con almeno uno Stato di Avanzamento Lavori depositato, secondo la seguente tempistica:

Ordinanza n. 15 e s.m.i.:

interventi con almeno un SAL presentato (50%) - ulteriore proroga di 9 mesi;

Ordinanza n. 16 e s.m.i.:

interventi con almeno un SAL presentato (15% o sup.) - ulteriore proroga di 12 mesi;

interventi con almeno due SAL presentati (40% o sup.) - ulteriore proroga di 9 mesi;

interventi con almeno tre SAL presentati (70% o sup.) - ulteriore proroga di 6 mesi;

2. Le proroghe straordinarie di cui al presente articolo decorrono automaticamente dalla data di spedizione della richiesta di proroga straordinaria (farà fede il timbro postale o la ricevuta p.e.c.).

3. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i nuovi termini autorizzati ai sensi del presente articolo, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un congruo termine, comunque non superiore a 60 giorni.

Articolo 4

Modalità di richiesta della proroga straordinaria e altre norme

1. Qualora siano rispettati i requisiti di cui al precedente articolo 1, i beneficiari di contributi per interventi di ricostruzione privata inerenti agli edifici di civile abitazione ed edifici equiparabili (istanze cd. «RCR») interessati possono presentare istanza straordinaria di proroga dei termini di fine lavori e del relativo contributo concesso, entro e non oltre il 15 maggio 2024, ore 12.00, trasmettendo la stessa con sistema di ricezione certificato (p.e.c. o raccomandata a.r.) o consegnando la stessa di persona al protocollo.

L'istanza di proroga va consegnata:

- al Comune competente per territorio e
- alla Struttura Commissariale Sisma 2012, c/o Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano MI, p.e.c. sismamn@pec.regione.lombardia.it.

Le richieste presentate in modi diversi da quelli indicati ovvero presentate tardivamente non saranno prese in considerazione. Ai fini dell'accettazione farà fede la data e l'ora di spedizione dell'istanza (timbro postale della raccomandata a.r. o ricevuta p.e.c.).

2. L'istanza di proroga straordinaria è redatta esclusivamente secondo il *fac-simile*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e deve essere corredata di un nuovo cronoprogramma vincolante per la conclusione dei lavori.

3. In possesso dei requisiti sopra richiamati, una volta ricevuta la prova di ricezione dell'istanza presentata (ricevuta p.e.c. o della raccomandata), la proroga straordinaria decorre automaticamente, senza necessità di prese d'atto da parte del Comune o del Commissario. E' facoltà del Comune respingere la richiesta qualora risulti priva dei requisiti necessari.

4. Qualora l'istanza sia legata ad un titolo abilitativo in scadenza, il Beneficiario è tenuto a prorogare lo stesso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa di settore; in nessun caso la proroga straordinaria oggetto del presente atto si sostituisce alla richiesta di proroga del titolo abilitativo qualora necessaria.

5. non sono ammesse in questa sede richieste di rideterminazione del contributo, modifiche progettuali o di varianti a corredo dell'istanza di proroga.

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

7. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni che abbiano pratiche RCR ancora aperte, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

FAC-SIMILE RICHIESTA DI PROROGA STRAORDINARIA

per la conclusione dei lavori, in deroga all'articolo 7 delle Ordinanze nn.15 e 16 e loro s.m.i..

da redigersi in carta libera ed intestata del Beneficiario

La/Il sottoscritto/a
C.F. nata/o a (...)
il e residente a (...) in via
..... n., consapevole della responsabilità penale e
delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti,
uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere,
così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

- di essere firmatario e beneficiario (o co-beneficiario) della seguente istanza RCR:

DATI SINTETICI DELL'ISTANZA

Numero MUTA – RCR:

Intestatari:

Tecnico Incaricato:

Ordinanza Commissariale di riferimento: 15 16 301 400 449

Ubicazione dell'Immobile (Comune e Via):

Estremi Catastali: Foglio / Mappale / Subalterno/i

- di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 dell'Ordinanza Commissariale XX aprile 2024, n. e conseguentemente,

CHIEDE

di poter usufruire della proroga straordinaria per la conclusione dei lavori, in deroga ai rispettivi
articoli 7 delle Ordinanze nn.15 e 16 e loro s.m.i., nei tempi e nei modi previsti dalla citata Ordinanza
Commissariale n.

DICHIARA ALTRESI'

- di NON avere mai avviato i lavori, ovvero,
- di aver avviato i lavori in data
- di impegnarsi a presentare uno Stato di Avanzamento Lavori non oltre sei mesi dalla data odierna;
- di NON aver mai presentato alcuno Stato di Avanzamento Lavori, ovvero;
- di aver presentato uno Stato di Avanzamento Lavori – SAL % in data

ALLEGA

- nuovo cronoprogramma vincolante per la conclusione dei lavori;
- copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;

Luogo

Data

IL DICHIARANTE

.....

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.